



**Unione Industriali
Pordenone**



Terre e Rocce da scavo

Sabato 22 Ottobre 2011

Relatore: Dario Trevisiol
Area Ambiente e Sicurezza
www.unindustria.pn.it

Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006

D.Lgs 152/2006 noto come

“Testo unico ambientale” :

- è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88;
- è entrato in vigore il 29 aprile 2006, salvo che per le parti relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed alla valutazione di impatto ambientale (VIA) che sono entrate in vigore il 31/07/2007.

Dimensioni e articolazioni

Il decreto legislativo 152/06 è costituito da:

- 318 articoli, suddivisi in:
 - 6 “*parti*”
 - I: disposizioni generali
 - II: VAS, VIA (ed IPCC)
 - III: difesa del suolo, tutela e gestione delle acque
 - IV: rifiuti e bonifiche**
 - V: tutela dell’aria
 - VI: danno ambientale
- 45 allegati

I correttivi al D.Lgs.152/2006

- I° Correttivo - **D.Lgs. n° 284 del 08 novembre 2006**
- II° Correttivo - **D.Lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008**
- III° Correttivo - **D.Lgs. n° 128 del 29 giugno 2010**
- IV° Correttivo - **D.Lgs. n° 205 del 03 dicembre 2010**
- V° Correttivo - **D.Lgs. n° 219 del 10 dicembre 2010**




- **IV° Correttivo - D.Lgs. n° 205 del 03 dicembre 2010 in vigore dal 25 dicembre 2010**

Modifiche alla parte quarta : Norme in materia di gestione dei rifiuti - Attuazione della direttiva Europea 2008/98/CE.

Le modifiche più significative

- 1. Deposito temporaneo**
- 2. Sottoprodotti**
- 3. Cessazione della qualifica di rifiuto e Materie prime secondarie**
- 4. SISTRI, Registri, formulari e MUD**
- 5. Responsabilità nella gestione**
- 6. Pericolosità dei rifiuti**



Deposito temporaneo
(art. 183 comma 1 lett. bb Dlgs. 152/06)

Modificate le condizioni per il deposito temporaneo

- L'avvio a recupero o smaltimento da parte del produttore deve essere effettuato con una delle seguenti modalità alternative, a sua scelta:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m³, di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi.



- In ogni caso, anche se il limite di quantità non viene oltrepassato, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

~~limite
di 25 ppm PCB~~



I rifiuti contenenti Inquinanti Organici Persistenti, di cui al Reg (CE) 850/2004 devono essere depositati come da relative prescrizioni.

Attenzione



- Il deposito temporaneo diventa unico: non è più consentito gestire un DT di rifiuti non pericolosi e un DT di rifiuti pericolosi
- La prassi di gestire il DT dei non pericolosi con il criterio temporale (senza limiti quantitativi, tre mesi max) e quello dei pericolosi con il criterio volumetrico (10 m³ max, per un anno), non è più ammessa

Condizioni e limiti del deposito temporaneo

Deve essere realizzato
nel luogo in cui i rifiuti vengono prodotti

Per i rifiuti contenenti **inquinanti organici persistenti**, di cui al Reg (CE) 850/2004, devono rispettare le relative norme tecniche.

Il deposito deve essere fatto **per categorie omogenee** di rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche per il **deposito**, **per l'imballaggio e l'etichettatura**.


Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, alle seguenti condizioni:

In ogni caso il deposito temporaneo **non può avere durata superiore ad un anno**


I RIFIUTI devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento **SECONDO UNA** delle seguenti **modalità alternative**, a scelta del produttore:

- con **cadenza almeno TRIMESTRALE**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il **quantitativo** di rifiuti in deposito raggiunga **complessivamente 30 mc di cui al massimo 10 mc di PERICOLOSI**

Ciclo dei rifiuti :



Ciclo dei rifiuti :



Condizioni e limiti del deposito temporaneo



Rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria... (art. 266 del T.U)

ATTENZIONE LASCIARE I RIFIUTI PRODOTTI PRESSO IL COMMITTENTE IN CANTIERE, PUO' COMPORTARE PER QUEST'ULTIMO L'OBBLIGO DI ESSERE AUTORIZZATO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI

sono da considerare prodotti presso la **sede** del soggetto che svolge tali attività.



Sede aziendale Magazzino, luogo di **produzione** rifiuti,
• **deposito temporaneo.**

Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario d'identificazione

Trasporto effettuato in proprio, con obbligo di iscrizione all'Albo e di formulario d'identificazione

Trasporto effettuato da terzi, iscritti all'Albo Gestori Ambientali

Trasporto effettuato in proprio, con obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e di compilare il formulario d'identificazione

Siti di **destinazione** del rifiuto


- Impianti di **recupero** e/o Messa in riserva – R13
- Impianti di **smaltimento** e/o Deposito preliminare – D15

Attività autorizzate !

Norme tecniche per il deposito temporaneo :

DELIBERA INTERMINISTERIALE DEL 27/07/1984

- I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
- Se il deposito di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.



Volume del bacino deve essere di almeno Lt 100



Norme tecniche per il deposito temporaneo :

- **I recipienti mobili** devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

- **Se il deposito avviene in cumuli**, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.

- Allo scopo di rendere nota, durante il deposito, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

- **I recipienti, fissi e mobili**, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica

- **I rifiuti incompatibili**, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

La cartellonistica di identificazione dei depositi

deve contenere:

- codice CER,
- descrizione del rifiuto
- se si tratta di un rifiuto pericoloso, l'indicazione delle **classi di pericolo H** e apposita "R" nera su fondo giallo; è opportuno apporre anche le **etichette di pericolo ADR** se necessario.



Sanzioni per la violazione criteri

- Una violazione dei criteri può configurarsi come una gestione di rifiuti non autorizzata, che, ai sensi dell'art. 256, comma 1, ha come conseguenza:
 - pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € per i rifiuti pericolosi.
- A ciò occorre aggiungere che il rischio della sanzione può diventare certezza per le attività i cui rifiuti sono soggetti a SISTRI, dato che il superamento delle soglie temporali può essere accertato in remoto dagli enti che possono accedere al sistema.



Sottoprodotti
(art. 184 bis Dlgs. 152/06)

Valutazione del nuovo art. 184 bis

- Nella normativa italiana esisteva **già una definizione di sottoprodotto** introdotta già dal 2006, a seguito di alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea.
- La definizione è stata **modificata per la terza volta** (2006 - 2008 - 2010).
- Le **modifiche** apportate alla definizione di sottoprodotto con il recepimento della Direttiva rifiuti, riformulano **in senso migliorativo** la **definizione previgente** di sottoprodotto.

Nozione sottoprodotto

- Il nuovo **art. 184-bis “Sottoprodotto”** stabilisce le **condizioni** che sostanze od oggetti debbono soddisfare per non essere considerati rifiuti .
- Principale **elemento di novità** è l’affermazione esplicita che il “*sottoprodotto* “:
 - *non è un rifiuto*, ma *è un bene* che mai durante il suo ciclo di vita entra nel **campo di applicazione** della disciplina dei **rifiuti**;
- La pre-condizione da soddisfare è la mancanza di **volontà** o **intenzione** da parte del produttore / detentore di disfarsene.

Condizioni 1/5

1. "Origine della sostanza".

"a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;".

Commento:

Il testo non innova sostanzialmente il previgente testo del D.Lgs. 152/2006.

Devono essere “ originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione”.

Condizioni 2/5

2. "Certezza dell'impiego".

"b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi".

Commento: la nuova formulazione appare migliorativa :

- la possibilità di un'utilizzazione parziale (tolto il termine "integrale")
- nel corso di altro processo produttivo o di utilizzazione anche da parte di terzi (non solo dal produttore).
- non è più necessaria l'individuazione preventiva

Condizioni 3/5

3. "utilizzo diretto, concessa la normale pratica industriale"

*"c) la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale "*

Commento:

Vecchio testo: prevedeva l'assenza di trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari sulle sostanze e i materiali.

Gli stessi **dovevano possedere fin da subito** i requisiti richiesti per il successivo utilizzo.

Nuovo testo: si tiene conto dell'interpretazione estensiva fornita dalla Commissione UE che **consente le operazioni industriali che sono parte integrante del processo di produzione** (es. riduzione volumetrica, pressatura) .

Condizioni 4/5

4. "Utilizzo legale" .

"d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana"

Commento:

Vecchio testo: si richiedeva che le sostanze possedessero requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non desse luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove erano destinati ad essere utilizzati.

Nuovo testo: riferimento alla necessità di non impattare negativamente e complessivamente sull'ambiente o la salute umana

Condizioni 5/5

5. Mancanza di un'esplicito riferimento al requisito del "valore economico di mercato".

Commento:

- Il fatto che la sostanza o l'oggetto abbiano un valore di mercato è un punto a favore alla condizione di sottoprodotto.
- Per contro se devo pagare perché me lo portino via.....

Criteri nazionali dei sottoprodotti

- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, con uno o più decreti, potrà adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. (art. 184 bis c. 2)
- Non sarà un elenco infinito...
ma riguarderà le principali sostanze o oggetti metalli e non, plastica, carta, vetro, legno, terre da scavo ecc.

Attenzione



- Le sostanze e gli oggetti che vengono conferiti a sistemi di raccolta, trasporto e gestione rifiuti ai fini del recupero (anche più semplicemente preparazione al recupero o al riutilizzo) restano nel campo di applicazione dei rifiuti (anche se potenzialmente rispettano tutte le condizioni per definirli sottoprodotti) .

Vecchia e nuova definizione

vecchia definizione - Articolo 183 lett. p)	nuova definizione - Articolo 184-bis
<p>p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:</p>	<p>1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:</p>
<p>1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;</p>	<p>a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;</p>
<p>2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;</p>	<p>b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;</p>
<p>3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;</p>	<p>c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p>
<p>4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;</p>	<p>d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.</p>
<p>5) abbiano un valore economico di mercato.</p>	



*Cessazione della qualifica di rifiuto e
materie prime secondarie
(art. 184 ter D.Lgs. 152/06)*

Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184 ter)

- Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la sostanza o l'oggetto è **comunemente utilizzato per scopi specifici**;
 - b) **esiste un mercato o una domanda** per tale sostanza od oggetto;
 - c) la **sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
 - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente** o sulla salute umana.

Definizioni Art. 183 comma 1

ATTIVITA' DI GESTIONE :

q) “preparazione per il riutilizzo”: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.....

u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. (non recupero di energia)

Attenzione



l'operazione di **recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti** per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

(art. 184 tre c.2)